

Il Consiglio di Stato

Signor
Fabio Käppeli
Per il Gruppo PLR
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 16 maggio 2019 no. 85.19 Facciamo il... punto 5G!

Signor deputato,

la tecnologia 5G, come le tecnologie 2, 3, e 4G che l'hanno preceduta, costituisce l'ultima evoluzione nel campo della trasmissione radio mobile a scopo prevalentemente commerciale. La presenza di antenne per la comunicazione mobile è però da sempre fonte di preoccupazione nella popolazione e viene sovente osteggiata, da chi si sente toccato, per mezzo di rimedi giuridici.

È un dato di fatto che si assiste ad una crescente criticità riguardo all'implementazione della rete 5G, per la quale viene ipotizzato il raddoppio del numero di impianti rispetto alla situazione odierna. Questo scenario, ancora più che in precedenza, alimenta il timore di una parte della popolazione.

Dopo questa premessa, rispondiamo come segue alle singole domande:

1. Condivide che la competenza legislativa globale è di responsabilità della Confederazione? Qual è quindi il margine di manovra del Canton Ticino?

La Confederazione si attribuisce gran parte dell'onere nella definizione dei requisiti che vanno soddisfatti affinché un nuovo impianto possa essere edificato e messo in funzione, e questo prevalentemente in ambito di pianificazione territoriale ed in quello ambientale. Concretamente essa stabilisce attraverso l'art. 22 della Legge federale sulla Pianificazione del Territorio (LPT) il principio basilare secondo cui: *"Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità"*, tanto quanto attraverso altre leggi ed ordinanze norma altri aspetti. La competenza materiale, in ambito ambientale, per definire tutti questi aspetti è attribuita alla Confederazione; ai Cantoni spetta l'applicazione di queste norme, oltre che il disciplinamento della procedura per l'autorizzazione a costruire.

L'Ordinanza federale sulla protezione da Radiazioni Non Ionizzanti (ORNI), datata dicembre 1999, fissa fra le altre cose i valori limite di esposizione, definisce cosa sia da considerarsi un impianto e definisce in quali casi dei cambiamenti dell'impianto siano da considerarsi modifiche. Unicamente l'applicazione di detta ordinanza è, per ciò che concerne gli impianti di comunicazione mobile, demandata ai cantoni.

Il DT partecipa attivamente in seno ai due gruppi di lavoro intercantionali (svizzero tedesco e romando) che si confrontano costantemente in merito alla tematica delle RNI e in merito all'applicazione dell'ordinanza ORNI. A livello nazionale si nota che l'avvento del 5G ha accresciuto le già presenti specificità cantonali nel confrontarsi con il diritto federale.

Anche in risposta alle crescenti preoccupazioni della popolazione legate alla presunta nocività della tecnologia 5G ed agli interrogativi sollevati da più autorità cantonali, il Consiglio Federale ha recentemente (il 17 aprile 2019) approvato la modifica dell'ORNI² e ribadito la bontà e l'attualità della stessa. Attraverso il sito web dell'UFAM³ le autorità federali esplicitano e ribadiscono inoltre l'idoneità degli strumenti normativi (in particolare dell'ORNI) attualmente in vigore e ai quali i cantoni devono attenersi: *“L'adeguamento nell'allegato 1 dell'ORNI mira a colmare lacune normative che potrebbero ostacolare il potenziamento delle reti 5G. Le norme di per sé non hanno alcun influsso diretto sui Cantoni.”*; e ancora: *“Il principio di precauzione che prevede valori limite per l'irradiazione dieci volte più bassi in Svizzera rispetto ai Paesi circostanti, deve essere rispettato anche dalle antenne 5G. Le basi giuridiche, pertanto, sono già disponibili. Se le disposizioni dell'ORNI e le norme del diritto edilizio sono rispettate, l'installazione di antenne per l'allestimento del 5G deve essere autorizzata.”* Ritenuto quanto sopra, a detta del DATEC l'eventuale attuazione di una moratoria si situerebbe indubbiamente al di fuori della ristretta area di competenza concessa dalla Confederazione all'autorità cantonale, valutazione che dal profilo giuridico non si presta a critiche. Il Consiglio di Stato non ha pertanto valutato alcune ipotesi di moratorie per il territorio cantonale.

2. **Come intende muoversi per assicurare la popolazione su presunti e quantomeno irrazionali spauracchi promossi sia internazionalmente che sul nostro territorio?**
3. **Come valuta il potenziale della tecnologia 5G, la tecnologia di telefonia mobile ad alta velocità? Dove si intravedono potenziali campi d'applicazione della nuova tecnologia nel nostro Cantone?**

Le incognite legate a possibili effetti negativi sulla salute e sull'ambiente in generale devono essere tenute in considerazione e un'applicazione rigorosa delle norme di protezione deve essere garantita, indipendentemente dalla tecnologia adottata. In Ticino la conversione di vecchi impianti in impianti 5G è soggetta a procedura ordinaria ai sensi della Legge Edilizia.

Proprio in questa fase di cambiamento tecnologico il ricorso alla procedura edilizia ordinaria si rivela ancora più coerente e giustificato; infatti, oltre che a garantire il diritto di terzi di essere informati, tutela pure il loro diritto di opporsi. Oltre a ciò le linee guida cantonali e gli art. 30 e 117 RLST costituiscono gli strumenti adeguati affinché i Comuni partecipino più attivamente alla pianificazione positiva degli impianti.

Ciò non può e non deve però costituire un ostacolo al livello di servizio che gli operatori garantiscono all'utenza, ma deve essere accompagnato da ulteriori misure a tutela della collettività. Fra queste riteniamo in particolare le misure di controllo ed il monitoraggio semipermanente. Le misure di controllo vengono effettuate dalla SUPSI su mandato del CdS; la scelta degli impianti da controllare è determinata principalmente da situazioni che mostrano valori di immissione particolarmente elevati. SUPSI gode di una accreditazione dell'istituto federale di metrologia (METAS), il che significa che l'accertamento di eventuali superamenti dei valori di esposizione può condurre al risanamento dell'impianto. Le misure semipermanenti hanno invece come obiettivo il monitoraggio dell'intensità delle RNI sul territorio e nel tempo. Le stazioni di misura vengono ubicate in località ritenute interessanti perché molto frequentate o perché in prossimità di edifici destinati ad attività considerate particolarmente sensibili. La prima serie di misurazioni, consultabili sul sito OASI¹ si è conclusa da tempo; la seconda serie di misurazioni viene effettuata nelle medesime ubicazioni fornendo utili informazioni sull'intensità delle RNI non solo su base oraria o giornaliera, ma anche annua / decennale.

In sintesi i possibili rischi dovuti all'esposizione costante della popolazione sono valutati dal legislatore a livello federale e tradotti in norma attraverso la definizione dei valori limite di esposizione. Il Dipartimento del territorio si fa carico dell'applicazione rigorosa delle norme federali di sua competenza e, in aggiunta a questo suo mandato, verifica attraverso misure

puntuali i casi ritenuti potenzialmente critici e monitora in modo più globale l'intensità delle RNI sul territorio.

Una trasmissione più performante rispetto alla tecnologia attuale dovrebbe rendere possibile lo sviluppo di nuove applicazioni la cui portata è al momento di difficile definizione.

4. Ritiene che la tecnologia 5G sia complementare alla posa della fibra ottica? Quali sono le risultanze dei lavori relativi al Piano strategico per la banda ultralarga in Ticino?

Il Parlamento ticinese ha approvato il 22 marzo 2016 il decreto legislativo concernente l'approvazione parziale della mozione 16 dicembre 2013 presentata da Giacomo Garzoli e cofirmatari "*Fibra ottica a domicilio: non perdiamo tempo!*" e ha autorizzato il Consiglio di Stato a negoziare con le parti interessate (distributori e fornitori di servizi) la realizzazione di una rete di telecomunicazione a banda ultralarga capillare in tecnologie FTTH o Next Generation Access a fili e senza fili, per raggiungere in 10 anni almeno l'85% e in 15 almeno il 95% degli edifici situati in zona edificabile in Ticino.

Ad oggi il progetto è nel pieno della fase decisionale, in cui vengono identificate potenziali sinergie e modalità di cooperazione fra i principali attori, fra i quali figurano anche le principali aziende elettriche presenti sul territorio, come pure vengono identificati potenziali incentivi di natura finanziaria e procedurale orientati a stimolare l'implementazione delle necessarie infrastrutture (fisse o mobili che siano).

Alla luce di quanto sopra lo scrivente Consiglio di Stato, forte delle esperienze maturate in passato e che lo hanno fin qui condotto, ritiene che l'accorta e rigorosa applicazione delle consolidate norme federali e cantonali di cui sopra sia da considerarsi l'opzione più valida, razionale, giuridicamente ineccepibile e rispettosa degli interessi sia del cittadino che degli operatori di comunicazione mobile. Nell'ambito delle sue competenze esso si adopera inoltre affinché le condizioni quadro all'interno delle quali gli operatori sono chiamati ad agire sia il più stabile possibile, adottando scelte oculate e con solide basi giuridiche.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 2 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri